

Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.

R.G. n. 3-1/2023 Proc. Un.



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Sondrio
Sezione Unica Civile

riunita in camera di consiglio in data **01/03/2023** nelle persone dei signori:

Dott. Giorgio Barbuto	Presidente
Dott. Sara Cargasacchi	Giudice
Dott. Maria Martina Marchini	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **R.G. n. 3-1/2023 Proc. Un.** avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da

INNOCENTI FABRIZIO (C.F. NNC FRZ65B10I829S) e **RAMPONI MANUELA**, (RMPMNL70L71E801N), entrambi residenti in Ardenno (SO), Via Visconti n. 6, con il patrocinio dell'Avv. Francesca Canovi del Foro di Sondrio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Sondrio, Largo Pedrini n. 2,

visto il ricorso in data 24.01.2023, con il quale hanno chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata, da intendersi quale procedura familiare ai sensi dell'art. 66 CCII;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Sondrio;
- B) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;



E) È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;

F) Ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 66, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di **INNOCENTI FABRIZIO** (C.F. NNC FRZ65B10I829S) e **RAMPONI MANUELA**, (RMPMNL70L71E801N)

NOMINA

Giudice delegato la Dott.ssa Maria Martina Marchini;

NOMINA

Liquidatore il Dott. Roberto Terzaghi, con studio in Varese, Piazza Repubblica n. 5, già nominato organismo di composizione della crisi;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

asigna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; autorizza i debitori, per evidenti ragioni abitative, all'utilizzo dell'immobile in cui risiedono fino a diverso ordine del Giudice Delegato; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data 01/03/2023 .

Il Giudice relatore

Maria Martina Marchini

Il Presidente

Giorgio Barbuto

